



COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia Di Padova

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

In vigore dal 24 gennaio 2009

- Approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 19.12.2008

Art. 1

Finalità

Il Comune di Selvazzano Dentro promuove il benessere dei propri cittadini, in particolare di quelli più svantaggiati, e delle loro famiglie, attraverso una rete di servizi e prestazioni, perseguendo i seguenti due obiettivi principali:

- garantire alla persona il diritto di vivere dignitosamente nel proprio ambiente favorendo la domiciliarità attraverso una rete di servizi;
- sostenere la famiglia, soggetto sociale fondamentale e impegnato da una quotidianità complessa, nel compito di cura dei suoi componenti, in particolar modo qualora questi ultimi dovessero trovarsi in condizioni socio-sanitarie di rilevante ridotta autonomia.

Tra i servizi in rete si configura il trasporto sociale con l'obiettivo di rispondere al bisogno della cosiddetta "mobilità debole"

Art. 2

Oggetto di regolamentazione

Il seguente regolamento disciplina l'espletamento del Servizio di Trasporto sociale nel Comune di Selvazzano Dentro alla luce dei principi sanciti dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 ed ai sensi del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3

Organizzazione del servizio

L'organizzazione del servizio di trasporto sociale è così strutturata:

- a. Gestione della domanda (disciplinata dall'art. 4 all'art.10);
- b. Dotazione dei mezzi (art. 11);
- c. Gestione operativa del trasporto (art. 12).

Art. 4

Destinatari

Il trasporto sociale è rivolto a persone residenti o domiciliate nel Comune di Selvazzano Dentro che siano anziani, disabili, minori o persone che, in via eccezionale, si trovino in situazione di bisogno essendo prive di idonea rete familiare e/o non in grado di utilizzare i mezzi pubblici.

Non sono inclusi tra i destinatari:

- ✓ persone che necessitano di barella;
- ✓ persone che necessitano di ambulanza;
- ✓ persone che necessitano di cure di emergenza;
- ✓ persone non deambulanti alloggiate a piani rialzati presso stabili privi di ascensore o con ascensore che non consente l'accesso a carrozzine per disabili.

Art. 5

Attività del servizio di trasporto sociale

Il servizio di trasporto sociale consente l'accesso a:

- ✓ strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate, agli uffici ed alle sedi di pubblici servizi ricompresi nel territorio provinciale;
- ✓ sedi scolastiche ai minori in carico ai servizi sociali;
- ✓ centri diurni e/o centri ricreativi per adulti, anziani, minori;
- ✓ seggi elettorali in occasione delle elezioni per garantire il diritto di voto alle persone in situazione di ridotta autosufficienza.

Art. 6

Modalità di richiesta del servizio di trasporto sociale

La persona interessata, od un suo familiare, può richiedere il servizio di trasporto sociale presentando istanza al competente Ufficio di Assistenza Sociale del Comune. La richiesta va presentata su apposito modulo, predisposto dal Settore Servizi alla Persona, da corredare con la documentazione indicata nel medesimo.

Art. 7

Valutazione della domanda

La domanda è valutata dal Servizio Sociale Professionale sulla base della presenza delle seguenti condizioni:

- ✓ minori e adulti/anziani in carico ai servizi sociali;
- ✓ persona impossibilitata ad usare i mezzi pubblici o minore impossibilitato ad utilizzare il trasporto scolastico;
- ✓ situazione a rischio socio-sanitario;
- ✓ persona priva di rete familiare, parentale e di vicinato.

Congiuntamente alle precedenti condizioni, viene valutata anche la situazione economica prendendo a riferimento i limiti ISEE previsti dal Regolamento per la fruizione del Servizio comunale di Telecontrollo e Telesoccorso.

In caso di valutazione positiva la persona verrà avviata al servizio di trasporto.

Il Servizio Sociale Professionale, eccezionalmente in caso di urgenza, si riserva la facoltà di ammettere una persona temporaneamente al servizio di trasporto anche in assenza di compiuta valutazione.

Art. 8

Periodo di fruizione del servizio di trasporto sociale

Il servizio di trasporto sociale può essere fruito per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda. La sua durata è definita dalla valutazione del Servizio Sociale Professionale, trascorso il suddetto periodo la persona, se ancora interessata, dovrà presentare nuova domanda che sarà soggetta ad altra valutazione come da precedente punto 7 del presente regolamento.

Art. 9

Accordi con il cittadino

La persona avviata al servizio di trasporto sociale per usufruirne è tenuta ad accettare le seguenti condizioni:

1. il trasporto sociale può essere utilizzato per un massimo di 5 cicli di terapie all'anno, tranne per casi di documentata gravità valutata dal Servizio Sociale Professionale;
2. la persona deve comunicare al gestore operativo del servizio le date del previsto trasporto con un anticipo di almeno 10 giorni; l'attivazione del trasporto con richiesta inferiore ai 10 gg. può esserci solo su segnalazione del Servizio Sociale Professionale per i casi di urgenza previsti all'art. 7 ed in concomitanza con la disponibilità dell'ente gestore;
3. in caso di terapie prolungate, prima di procedere alla loro prenotazione presso i centri sanitari, il cittadino concorda la fascia oraria più opportuna con il gestore operativo del trasporto;
4. qualora lo ritenga necessario il Servizio sociale Professionale comunale potrà richiedere la presenza di un familiare come accompagnatore;
5. le persone trasportate devono essere pronte al proprio domicilio per l'orario di partenza stabilito con il gestore operativo del trasporto;
6. eventuali spese di parcheggio, qualora non prescindibile, sono a carico della persona trasportata;
7. il trasporto si svolge con il seguente orario: dalle ore 6.45 alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì il sabato e la domenica dalle ore 7.30 alle ore 14.00 per casi eccezionali segnalati dal Servizio Sociale.

Art. 10

Liste di attesa

Nel caso, vi fosse presenza di liste di attesa al servizio di trasporto, la priorità sarà data secondo i seguenti criteri:

1. situazioni in carico al Servizio Sociale Professionale del comune;
2. ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 11

Dotazione di mezzi

Il servizio di trasporto sociale è svolto con automezzi prioritariamente di proprietà dell'Amministrazione Comunale, la quale provvede a tutte le spese necessarie al loro funzionamento.

Art. 12

Gestione operativa del servizio

La gestione operativa del trasporto consiste in:

- a. programmazione settimanale dei trasporti richiesti;
- b. conduzione dei mezzi ed accompagnamento delle persone per i trasferimenti dal domicilio dei richiedenti alle sedi di destinazione di cui all'art.5;
- c. gestione delle risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività di cui ai sopra elencati punti a e b.

Il Comune può affidare la gestione operativa ai soggetti di cui all'arti 1 comma 5 della Legge 8 novembre 2000, n.328.

In alternativa l'Amministrazione Comunale può avvalersi della collaborazione di associazioni di promozione sociale e/o di volontariato che svolgeranno la gestione operativa del servizio di trasporto quale propria attività in affiancamento ed a completamento del servizio stesso. In tal caso il Comune riconoscerà all'associazione di promozione sociale e/o di volontariato un contributo in denaro che sarà pari alle effettive spese sostenute per la gestione operativa risultanti da rendiconto debitamente documentato. La presentazione del rendiconto reso su dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e della documentazione delle spese sostenute costituiscono pertanto presupposto inderogabile per l'erogazione del contributo. In caso si renda necessario per consentire l'avvio e/o il regolare svolgimento della gestione operativa, può essere prevista l'anticipazione di un acconto sul contributo da erogare non superiore al 50%. Per ogni erogazione dovrà essere data specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge.

Art. 13

Norme transitorie e finali

Il presente regolamento disciplina compiutamente il servizio di trasporto sociale del Comune cui pertanto non si applicano le disposizioni di cui al Regolamento sulla partecipazione e sulla iscrizione al registro comunale delle libere forme associative e delle cooperative sociali (cfr. art. 22 comma 1 lett. d).

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno dell'esecutività della relativa delibera di approvazione.